

Processo civile - Impugnazioni - Appello proposto avverso il decreto che respinge l'istanza di riassunzione del giudizio dichiarato estinto - Mancata impugnazione del provvedimento che ha dichiarato l'estinzione – Inammissibilità.

Corte di Appello di Milano - 11.10.2013 n. 1034 - Pres. Rel. Curcio - R.R. (Avv. Carlucci) - INPS (Avv. Vivian).

Non è ammissibile l'appello proposto avverso il decreto che respinge l'istanza di riassunzione del giudizio - dichiarato estinto da altro giudice - in difetto di impugnazione del provvedimento che ha dichiarato l'estinzione.

Fatto e Diritto - R.R. ha proposto appello avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 22/25 marzo 2013 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riassunzione del ricorso in opposizione all'avviso di addebito depositato in data 22.11.2012.

Il Tribunale aveva fissato l'udienza di discussione al 17.1.2013; ma in tale udienza tuttavia lo stesso giudice aveva estinto il giudizio, nessuno essendosi presentato.

Con l'atto di riassunzione il R. ha riformulato la domanda di accertamento della prescrizione delle somme richieste dall'INPS per gli anni 2005 e 2006 contenuta nel ricorso introduttivo. Il Tribunale non ha accolto l'istanza, rilevando che “a fronte della dichiarazione di estinzione del giudizio non vi può essere riattivazione dello stesso per effetto di un'istanza di riassunzione”.

L'odierno appellante ha impugnato questo provvedimento, sostenendo di non aver avuto comunicazione da parte della cancelleria della fissazione dell'udienza di discussione del 17.1.2013 e che quindi erroneamente il primo giudice avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riassunzione, presentata successivamente.

L'appello tuttavia è inammissibile.

Ed infatti sono appellabili soltanto i provvedimenti decisori che, pur se emessi in forma di ordinanza, hanno tuttavia natura di sentenza. Per l'impugnazione in appello è pur sempre necessario che il provvedimento sia stato emesso in contraddittorio tra le parti.

In caso di ordinanza in cui viene dichiarato estinto il processo, ha osservato Cass. n. 18242 del 3.7.2008: “quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico, il provvedimento, con cui dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del

processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo (art. 279 c.p.c., co. 2, n. 2), ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza.

Dunque, il provvedimento del giudice monocratico che dichiara estinto il giudizio di appello e così definisce il giudizio può essere impugnato solo con ricorso per cassazione (Cass. 27 giugno 2007 n. 14592; 17 maggio 2007 n. 11434; 18 gennaio 2005 n. 950; 28 aprile 2004 n. 8092)”.

Nel caso di specie quindi, ad avviso della Corte, non essendo possibile reclamare all’ordinanza di estinzione perché il primo giudice è un giudice monocratico, avrebbe potuto essere impugnata con ricorso in appello semmai l’ordinanza di estinzione, comunicata ritualmente alla parte odierna appellante.

Nel presente ricorso viene impugnato il solo decreto emesso dal primo giudice in relazione all’atto di riassunzione, che non incide tuttavia sulla precedente ordinanza che ha definito quel procedimento che l’appellante ha interesse a mantenere in vita.

In sostanza la mancata impugnazione della precedente ordinanza del 17.1.2013, peraltro emessa senza che si fosse in realtà instaurato alcun valido contraddittorio, non avendo INPS ricevuto la notifica del ricorso, rende inammissibile il presente ricorso.

La singolarità della questione, in realtà resasi più complessa anche a seguito del provvedimento del primo giudice che ha statuito sull’istanza di riassunzione senza fissare udienza e senza instaurare un successivo contraddittorio, giustifica la compensazione delle spese del presente grado.

(Omissis)
